

Direzione Generale

Prot. n. 5274/A22

Bologna, 6 aprile 2005

**AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI CSA PROVINCIALI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli istituti statali e paritari**

OGGETTO: Considerazioni e chiarimenti sulle prove INVALSI

Come è noto a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole statali e paritarie, nei prossimi giorni (13, 14, 15 aprile 2005) saranno somministrate a tutti gli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di I grado (e anche agli alunni delle prime e terze della scuola secondaria di II grado degli istituti che hanno aderito a tale proposta) prove di valutazione inerenti l'italiano, la matematica e le scienze.

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti e a prese di posizione, in proposito, di organizzazioni sindacali e di un "centro studi", sembra a questo Ufficio Scolastico Regionale doveroso intervenire con alcune precisazioni e riflessioni.

La legittimità dell'indagine affidata dal MIUR all'INVALSI promana in prima istanza dal DPR 275/1999 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) il quale con l'art. 8 affida al MIUR la definizione, tra l'altro, degli "obiettivi generali del processo formativo", degli "obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni", degli "standard relativi alla qualità del servizio" e con l'art. 10, comma 1, "la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio", fissando in proposito "metodi e scadenze per rilevazioni periodiche".

La legge 53/2003, con le disposizioni contenute nell'art. 3, non innova sostanzialmente quanto sancito dal Regolamento dell'autonomia, stabilendo che "ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative".

La valutazione "esterna" (tale è la natura delle prove INVALSI) disposta dal DPR 275/1999 e dalla L. 53/2003 non esaurisce ovviamente la valutazione scolastica ma ne è solo un piccolo (quantitativamente assai ridotto) per quanto significativo tassello. I protagonisti, anche della

valutazione, continuano ad essere gli insegnanti, come senza margine di dubbio si evince dal punto a) dell'art. 3 della legge 53: 'la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione'.

Pertanto l'effettiva peculiarità della problematica della valutazione (e delle soluzioni in proposito messe in scena dall'interazione tra autonomia scolastica e riforma degli ordinamenti) si può intendere soltanto facendo opportunamente coagire la "valutazione interna" (ancora affidata alla responsabilità professionale dei docenti) e la "valutazione esterna" costituita dalle prove INVALSI.

La transitorietà delle *Indicazioni Nazionali* non giustifica la inapplicabilità della "valutazione esterna". Innanzi tutto le Indicazioni, se pure transitorie (che non significa "provvisorie" né "derogabili") hanno piena validità, fino a quando non saranno sostituite dal previsto regolamento (artt. 12, 13, 14 del D.L.vo 59/2004). Inoltre la normativa specifica concernente la somministrazione delle prove INVALSI non menziona mai esplicitamente le Indicazioni. La connotazione delle prove, infatti, è tale da essere supportata anche dai programmi didattici previgenti.

Da tutto quanto sopra argomentato deriva la legittimazione dell'INVALSI a somministrare agli studenti test per la verifica delle conoscenze e delle abilità, in quanto la stessa promana dalla legge, cioè dall'unica fonte normativa che (in base alla Costituzione: art. 97, 1° comma) ha la forza di determinare gli enti e le loro funzioni, gli organi e le loro competenze.

Nessuna norma attribuisce questa competenza (diversa essendo la valutazione periodica dell'apprendimento degli studenti spettante ai docenti) alle istituzioni scolastiche (né conseguentemente agli organi amministrativi che tali istituzioni compongono né al personale docente a titolo "individuale").

Nessuna norma attribuisce "frazioni" di questa competenza né alcun "ruolo" amministrativo (e nemmeno didattico) alle istituzioni scolastiche i cui studenti siano coinvolti nelle verifiche in questione.

Si confida nella preziosa collaborazione delle SS.LL. per una corretta applicazione delle norme sopra chiarite.

Il direttore generale
firmato *Lucrezia Stellacci*